

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

*Note trattazione scritta - udienza di prima comparizione ex art. 83 comma*

*7 lett. h D.L. 18/2020 convertito in L. 24/2020*

**Udienza: 22.03.2023**

**Autorità Procedente: Tribunale Civile di Roma**

**Giudice istruttore: Dottor Aldo Ruggiero**

**R.G.: 55547/2022**

**Nell'interesse dei Signori:**

**Ugo Graziani**, c.f. GRZGUO48D20A996H, nato a Borgo Velino (RI) il 20.4.1948 e residente in Roma Via Stefano Boccapaduli n. 35, **Aurelio**

**Saulli**, c.f. SLLRLA49T20C268L, nato a Castel Sant'Angelo (RI) il 20.12.1949, ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 1, **Biagio Saulli**, c.f.

SLLBGI45A24C268F, nato a Castel Sant'Angelo il 24.01.1945 ed ivi residente in Via Antonio Pacinotti n. 4, **Costantino Colangeli**, c.f.

CLNCTN54H12A315W, nato ad Antrodoco (RI) il 12.06.1954 ed ivi residente in Via Bagno n. 75, **Angelo Sebastianelli**, c.f.

SBSNGL63L21H282J, nato a Rieti il 21.07.1963, e residente in Antrodoco (RI) Via dei 5 Confini n. 1, **Gino Soldani**, c.f. SLDGNI47M25A996C, nato

a Borgo Velino (RI) il 25.08.1947 ed ivi residente in Via Recia n. 8, **Giulio D'Amata**, c.f. DMTGLI59S19H501X, nato a Roma il 19.11.1959 e

residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 5, **Daniela Di Stefano**, c.f. DSTDNL52E44A996C, nato a Borgo Velino il 4.05.1952 ed ivi residente

in Via Luigi Mannetti n. 7, **Santina Di Stefano**, c.f. DSTSTN50B26A996H, nato a Borgo Velino il 26.02.1950 ed ivi residente

in Via Luigi Mannetti n. 7, **Mario Aloisi**, c.f. LSAMRA56P20A996C, nato



a Borgo Velino il 20.09.1956 ed ivi residente in Via Velino, **Pietro Graziani**, c.f. GRZPTR49D05A996C, nato a Borgo Velino il 5.4.1949 e residente in Antrodoco (RI) Via Mazzini n. 1, **Cesare Foffi**, c.f. FFFCSR60C15F193N, nato a Micigliano (RI) il 15.03.1960 e residente in Rieti Via Cirese n. 14, **Giuseppe Tiberio Paoli**, c.f. PLATRG57S16H282R, nato a Rieti il 16.11.1957, ai fini del presente giudizio rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Costantini del Foro di L'Aquila, elettivamente domiciliati in Roma Via Ennio Quirino Visconti n. 103, presso lo Studio dell'Avvocato Lucia Centi del Foro di Roma,

-attori in opposizione-

nei confronti di:

Società Cooperativa “**Velinia per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi Società Cooperativa**”, avente sede legale in Via della Cooperazione n. 2, 02010 Borgovelino (RI), in persona del legale rappresentante p.t. Signor Mauro Pompei, nato a Roma il 6.3.1960 e residente in Borgo Velino (RI) Via Romana n. 30, in giudizio con gli Avvocati Salvatore Iacopini e Matteo Di Vittorio del Foro di Rieti

-società convenuta-

\*\*\*\*\*

Alla odierna udienza è comparso, per gli attori in opposizione, l'Avvocato Massimo Costantini il quale, nel rispetto del decreto di trattazione scritta del 19.02.2023, con il quale veniva disposta la trattazione scritta secondo il rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con la massima sintesi, rileva quanto segue.

L'Avvocato Massimo Costantini, nel riportarsi all'atto introduttivo del



procedimento ed alla relativa produzione documentale, in primo luogo impugna e contesta tutto quanto contenuto nella comparsa di costituzione e risposta e chiede che il Giudice voglia rigettare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalla società convenuta, con riserva di migliore specificazione in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c..

L'Avvocato Massimo Costantini, inoltre, nel prendere atto del contenuto della comparsa di costituzione e risposta, e della ivi contenuta eccezione di inammissibilità formulata con riferimento alla posizione del Signor Giuseppe Tiberio Paoli, asseritamente non in possesso della qualità di socio al momento del deposito del ricorso, chiede che il Giudice voglia rigettare l'eccezione e ciò in ragione della chiara applicabilità, al caso di specie e per stessa ammissione di parte convenuta, del disposto dell'art. 2479 *ter* c.c., il quale, nel disciplinare casi e modalità di impugnazione, al terzo comma attribuisce il relativo diritto non solo ai soci della società ma a "*chiunque vi abbia interesse*" qualora le stesse decisioni siano state prese "*in assenza assoluta di informazione*", circostanza del tutto conforme al caso di cui al procedimento al presente atto, e ciò anche in ragione del fatto che, come ampiamente dedotto in sede di atto introduttivo, il Signor Giuseppe Tiberio Paoli è il primo dei candidati della lista B ed ha pertanto interesse alla declaratoria di nullità del deliberato.

In ogni caso, ed a tutto voler concedere, anche qualora il difetto di legittimazione passiva fosse sussistente, lo stesso si limiterebbe incontestabilmente alla sola posizione del Signor Giuseppe Tiberio Paoli, atteso che tutti gli altri attori in opposizione sono in possesso della qualità di socio, e che tale circostanza non è contestata dalla società convenuta.



In ragione di ciò si chiede che, anche qualora fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Signor Giuseppe Tiberio Paoli, con conseguente estromissione dello stesso e naturale prosecuzione del giudizio per gli altri attori in opposizione, non sia disposta alcuna condanna alle spese, attesa l'unicità del procedimento civile di opposizione al deliberato assembleare e la chiara – e non contestata – legittimazione attiva degli altri attori in opposizione, che determina la prosecuzione del giudizio.

L'Avv. Massimo Costantini si oppone altresì anche a tutti gli altri motivi ed eccezioni formulati dalla società convenuta *in limine litis*, tra cui l'eccezione di inammissibilità per avere – secondo le strumentali asserzioni di controparte - richiamato l'odierno esponente, la disciplina della Società per Azioni, circostanza palesemente non conforme al vero, essendo l'atto di opposizione suscettibile di identificare con chiarezza i contorni della disciplina applicabile.

L'Avv. Massimo Costantini, riportandosi integralmente a quanto dedotto ed argomentato nella completa narrativa dell'atto introduttivo del procedimento, insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e richiede che il Giudice voglia concedere triplo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c..

Con osservanza.

L'Aquila, li 20.03.2023

-Avv. Massimo Costantini-

